



## COMUNE DI BELLIZZI

Provincia di Salerno

C.A.P. 84092 - Codice Fiscale e Partita IVA 02615970650

Tel. 0828/358011 - Fax 0828/355849

- ORIGINALE -

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.103 DEL quattordici ottobre duemilaventi

-----  
O G G E T T O : Approvazione schema di convenzione tra il Tribunale di Salerno e il Comune di Bellizzi per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del dm 26 marzo 2001 e art. 2 comma 4 del dm 8 giugno 2015 n. 88 e di altre disposizioni normative che disciplinano la materia  
-----

L'anno duemilaventi, il giorno quattordici del mese di ottobre, alle ore 13:00 nei locali della Casa Comunale. La Giunta Comunale, convocata nei modi d'uso, si è riunita sotto la presidenza del sig. VOLPE DOMENICO, Sindaco nelle persone dei signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
VOLPE DOMENICO	SINDACO	SI
STRIFEZZA Vitantonio	ASSESSORE	SI
SIANI Fabiana	ASSESSORE	SI
FLORIO Cristina	ASSESSORE	SI
FEREOLI Antonio	ASSESSORE	SI
CAPALDO Antonella	ASSESSORE	SI

Assiste il Segretario Comunale, Dott.ssa ANNALISA CONSOLI

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell' argomento in oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

**VISTA** la propria delibera n. 127 del 19.09.2017, esecutiva a norma di legge, con la quale si approvava lo schema di convenzione tra il Tribunale di Salerno e il Comune di Bellizzi per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del DM 26.3.2001 e art. 2 comma 4 del DM 8.6.2015 n. 88 e di altre disposizioni normative che disciplinano la materia;

**CONSIDERATO** che la relativa convenzione, sottoscritta in data 08.11.2017 era di durata triennale e quindi scade in data 07.11.2020;

### **CONSIDERATO:**

- che la disciplina normativa sul lavoro di pubblica utilità si fonda su alcune precise disposizioni normative che disciplinano la casistica e le modalità di svolgimento dello stesso, in sostituzione della pena detentiva e/o pecuniaria e/o della sanzione amministrativa;
- che l'art. 168 bis del codice penale, inserito dall'art. 3 della legge 67/2014, ha introdotto, per gli adulti, nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o in alternativa alla pena pecuniaria, nonché per delitti indicati al comma 2 dell'art. 550 del Codice di procedura penale, l'istituto della messa alla prova e le norme che lo disciplinano;
- che la sospensione del procedimento con messa alla prova è subordinata all'espletamento di una prestazione di pubblica utilità, da svolgersi presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le Aziende Sanitarie o presso Enti o Organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato;
- che il Decreto 8 Giugno 2015 n. 88 del Ministero della Giustizia, emanato ai sensi dell'art. 8 della legge n. 67/2014 ha regolamentato la disciplina delle convenzioni in materia di lavoro di pubblica utilità, ai fini dell'ammissione alla prova dell'imputato;
- che ai sensi dell'art. 2 comma 1 del Decreto 8 GiuGNo 2015 n. 88 del Ministero della Giustizia, l'attività non retribuita a favore della collettività, prevista nel programma di trattamento della messa alla prova, deve essere svolta sulla base di convenzioni di stipulare tra il Ministero della Giustizia o su delega di quest'ultimo, tra il Presidente del Tribunale e gli Enti e le Organizzazioni indicate dall'art. 1 comma 1 del citato Decreto ministeriale presenti nel circondario;
- che il Ministero della Giustizia con provvedimenti del 16.7.2001 e D.M. 8.6.2015 n. 88 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità previsto per l'esecuzione della messa alla prova degli imputati;

**VISTO** lo schema di convenzione trasmesso dal Tribunale di Salerno, giusta nota PEC acquisita al protocollo dell'Ente in data 07.10.2020 prot. 18641, schema allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

**CONSIDERATO** che questo Ente intende continuare ad aderire a tale iniziativa, per cui occorre procedere all'approvazione dello schema di convenzione allegato;

**VERIFICATO** che compete al Comune l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché la responsabilità civile verso terzi;

**RITENUTO** inserire le persone condannate a svolgere lavori di pubblica utilità non retribuite presso il Servizio manutenzione dell'Ente, Area Tecnica- Igiene e Servizi al Territorio, con assegnazione alla Società in house "Cooperazione e Rinascita SRL " utilizzando, contemporaneamente, un numero massimo di 4 soggetti, per lo svolgimento delle seguenti attività:

- Prestazione di lavoro nella manutenzione e nel decoro di ospedali e case di cura o di beni del demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze Armate o dalle Forze di Polizia;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli ex art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, recante il T.U.E.L. e s.m.i.;

CON votazione unanime, palese,

## **DELIBERA**

**APPROVARE** lo schema di convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del DM 26 marzo 2001 e art. 2 comma 4 del DM 8 giugno 2015 n. 88 e di altre disposizioni normative che disciplinano la materia, schema che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

**INSERIRE** le persone condannate a svolgere lavori di pubblica utilità non retribuite, presso l'Area Tecnica- Igiene e Servizi al Territorio, con assegnazione alla Società in house "Cooperazione e Rinascita SRL";

**AUTORIZZARE** l'utilizzo, contemporaneo, fino ad un numero massimo di 4 soggetti condannati alla pena dei lavori di pubblica utilità, per lo svolgimento delle seguenti attività:

- Prestazione di lavoro nella manutenzione e nel decoro di ospedali e case di cura o di beni del demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze Armate o dalle Forze di Polizia;

**AUTORIZZARE** il Sindaco alla sottoscrizione della suddetta convenzione con il Presidente del Tribunale di Salerno;

**DARE ATTO** che:

- la convenzione avrà la durata di **anni 3** dalla data della sua sottoscrizione;
- l'attività di pubblica utilità sarà svolta dal soggetto in conformità a quanto disposto con il provvedimento con il quale il giudice indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità;

**PROVVEDERE** ad assicurare i condannati contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dandone mandato al Responsabile dell'Area Affari Generali, la cui spesa troverà imputazione all'intervento 0101110 cap. 28/4;

**STABILIRE** che il Coordinatore dell'attività è individuato nella figura del Presidente della Società in house "Cooperazione e Rinascita SRL" in considerazione delle attività a cui verrà destinato il singolo condannato;

**TRASMETTERE** copia del presente atto alla Presidenza del Tribunale di Salerno.

Con separata votazione e sempre all'unanimità, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

AREA: P.I. Cultura, Servizi Demografici e Servizi alla Persona

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 805 GIUNTA

Data: 08.10.2020

REDATTORE DELLA PROPOSTA : Carmine Russomando

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione tra il Tribunale di Salerno e il Comune di Bellizzi per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del dm 26 marzo 2001 e art. 2 comma 4 del dm 8 giugno 2015 n. 88 e di altre disposizioni normative che disciplinano la materia.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 "T.U.E.L.", modificato dall'art. 3 comma 2 e 5 D.L. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere favorevole Data 08.10.2020  IL RESPONSABILE DELL'AREA Carmine Russomando
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA ECONOMICO/FINANZIARIA	Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere favorevole. Data <u>08-10-2020</u>  IL RESPONSABILE DELL'AREA Dott. Gianfranco Bassi

DELIBERAZIONE DI G.C. n. 103 del 14-10-2020

<b>COMUNE DI BELLIZZI</b>		
PROV. DI SALERNO		
07 OTT. 2020		
PROT. N.	18641	
CAT.	CL.	FASC.

## CONVENZIONE

Tra il Tribunale di Salerno e il Comune di \_\_\_\_\_ (Ente o Associazione)  
per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli articoli delle  
disposizioni legislative richiamate nelle premesse della Convenzione

Premesso che la disciplina normativa sui lavori di pubblica utilità si fonda su alcune precise disposizioni legislative:

A norma dell'art. 54 del D.L.vo 274 del 2000, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, e nelle ipotesi previste dall'art. 52 e 55 del D.L.vo 274 del 2000 la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, i Comuni o presso Enti o organizzazioni di assistenza sociale o volontariato.

L'art. 2 della legge 145 del 2004, nel modificare l'art. 165 del codice penale, ha consentito di subordinare la sospensione condizionale della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, a tal fine dichiarando applicabili gli articoli 44 e 54 (commi 2,3,4 e 6) del D.L.vo 274 del 2000 e le relative convenzioni.

L'art. 73 comma 5-bis d.p.r. 309 del 1990 inserito dall'art. 4 bis, comma 1, lett. g), del D.L. 272 del 2005 ha attribuito al giudice il potere di applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria.

L'art. 224-bis del D.L.vo 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla Legge 102 del 2006, prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del presente codice, il giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità.

L'art. 186 comma 9-bis del D.L.vo 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla Legge 120 del 2010, prevede che la pena detentiva o pecuniaria possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. Il buon esito della misura comporta l'estinzione del reato, il dimezzamento del periodo di sospensione della patente di guida e la revoca della confisca obbligatoria del veicolo condotto dal reo al momento del fatto, se di sua proprietà.

L'art. 187 comma 8-bis del D.L.vo 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla Legge 120 del 2010, prevede che la pena detentiva o pecuniaria possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente. Il buon esito della misura comporta l'estinzione del reato, il dimezzamento del periodo di sospensione

della patente di guida e la revoca della confisca obbligatoria del veicolo condotto dal reo al momento del fatto, se di sua proprietà.

L'art. 6 comma 7 della Legge 401 del 1989 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive) stabilisce che con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 il giudice può disporre la pena accessoria di cui all'art. 1 comma 1-bis, lettera a), del decreto legge 122 del 1993 convertito, con modificazioni, dalla legge 205 del 1993.

Il d.l. 122 del 1993 aveva previsto all'art. 1-bis la possibilità per il giudice di condannare al lavoro di pubblica utilità, quale pena accessoria, l'autore del delitto di costituzione di un'organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (art. 3.1.654 del 1975) e di istigazione, tentativo, commissione o partecipazione a fatti di genocidio (l. 962 del 1967).

L'art. 168 bis del codice penale, inserito dall'art. 3 della Legge 67/2014, ha introdotto, per gli adulti, nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o in alternativa alla pena pecuniaria, nonché per delitti indicati al comma 2 dell'art. 550 del Codice di procedura penale, l'istituto della messa alla prova e le norme che lo disciplinano.

Il predetto istituto della messa alla prova, ricalcante la messa alla prova per i minorenni, già prevista dall'art. 28 del DPR 448/1988, nell'ambito delle disposizioni del processo penale minorile:

- Comporta, da parte dell'imputato, la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno cagionato;
- Comporta altresì, l'affidamento dell'imputato al servizio sociale per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l'altro, attività di volontariato di rilievo sociale ovvero l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento e a divieto di frequentare determinati locali,
- È subordinato, inoltre, alla prestazione non retribuita di lavoro di pubblica utilità, tenuto conto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato, non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, secondo modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato e per una durata giornaliera non superiore ad otto ore;

Considerato che, inoltre, per regolamentare i rapporti tra l'autorità giudiziaria e i soggetti destinatari dei lavori di pubblica utilità sono stati emanati:

il DM 26 marzo del 2001 il cui art. 2 comma 1 stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il **Presidente del Tribunale** nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art.1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

il DM 8 giugno 2015 n. 88 il cui art. 2 comma 1 stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta secondo quanto stabilito nelle convenzioni stipulate con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo con il **Presidente del Tribunale**, nell'ambito e a favore delle

strutture esistenti in seno alle amministrazioni, agli enti o alle organizzazioni indicate nell'articolo 1 comma 1. Tali convenzioni sono sottoscritte anche da amministrazioni, enti ed organizzazioni che hanno competenza nazionale, regionale o interprovinciale, con effetto per le rispettive articolazioni periferiche;

Considerato che, infine, il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni con provvedimenti del 16 luglio 2001 e DM 8 giugno 2015 n. 88

Considerato che il Comune di \_\_\_\_\_ (o diverso Ente o Associazione), rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento presso i quali potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità.

Tutto quanto premesso e considerato, le Parti (Tribunale di Salerno e Comune di \_\_\_\_\_ o diverso Ente o Associazione) sottoscrivono il presente Protocollo

Tra  
tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto, nella persona del Dott. Giovanni Pentagallo, Presidente del Tribunale di Salerno, giusta la delega di cui in premessa

E

Il Comune di \_\_\_\_\_ (o diverso Ente o Associazione) nella persona del Sindaco legale rappresentante pro-tempore, dr. \_\_\_\_\_

Si conviene e si stipula quanto di seguito :

#### Art. 1

Il Comune di \_\_\_\_\_, d'ora in avanti indicato come "Ente" consente che n. \_\_\_\_ ( \_\_\_\_ ) soggetti per i quali sia stata disposta l'effettuazione dei lavori di pubblica utilità ai sensi delle disposizioni che precedono, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. L'Ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del DM 26 marzo 2001 e art. 2 comma 4 del DM 8 giugno 2015 n. 88 citati in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

#### **VEDI ALLEGATO 1:**

**Inserire (a cura dell'Ente o Associazione) stipulante tutte le prestazioni o solo alcune delle prestazioni di cui all'allegato 1**

#### Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta:  
ai sensi del D.Lgs. 274/2000 e DM 26 marzo 2001, in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità;  
ai sensi dell'art. 464-bis e ss. del cp e DM 8 giugno 2015 n. 88, in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e nell'ordinanza di ammissione alla messa alla prova: il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra indicate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal DM 8 giugno 2015 n. 88 e alle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova;

### Art. 3

L'ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua il dr. \_\_\_\_\_ quale persona incaricata di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa del condannato/imputato, d'ora in avanti indicato come "soggetto" e di impartire a costui le relative istruzioni;

L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche del nominativo ora indicato;

### Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale del soggetto, curando, altresì, che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

Il soggetto impegnato in attività che richiedono l'uso di dispositivi di sicurezza e/o protezione individuale, è tenuto a dotarsene secondo le istruzioni fornite dall'Ente, che provvederà a riscontrarne la conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

L'ente si impegna altresì a che il soggetto possa fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alla proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

### Art. 5

È fatto divieto all'Ente di corrispondere ai soggetti una retribuzione in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

È obbligatoria l'assicurazione dei soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità ed è a carico del Fondo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, finalizzato a reintegrare l'INAIL dell'onere conseguente la copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie professionali e gli infortuni, così come recentemente introdotto dalla Legge di Bilancio 2017 che, al comma 86 dell'art. 1, modifica il comma 312 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità 2016), salvo successive e diverse determinazioni.

Restano invece a carico del bilancio dell'Ente le spese assicurative riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

### Art. 6

L'Ente ha l'obbligo di comunicare, quanto prima, all'UEPE le eventuali violazioni degli obblighi inerenti la prestazione lavorativa del soggetto (ad es., se egli, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc) e che possono comportare la revoca dei lavori di Pubblica Utilità.

Il Referente Incaricato, ai sensi dell'articolo 3 della presente Convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative del soggetto e di impartire a costui le relative istruzioni dovrà redigere, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal soggetto, da trasmettere all'ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente;

### Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del

Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

#### Art. 8

La presente Convenzione avrà la durata di anni \_\_\_\_\_ a decorrere dalla data di sottoscrizione di detta Convenzione.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità.

Le parti richiedono l'esenzione dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella allegato B del D.P.R. 642/1972

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'articolo 7 del Decreto Ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli affari penali.

Salerno, li \_\_\_\_\_

Il Presidente del Tribunale di Salerno

Il Sindaco del Comune di \_\_\_\_\_ (o diverso Ente o Associazione)

### ALLEGATO I

#### PRESTAZIONI DI LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ

~~ARTICOLO 1 DEL DM 26 MARZO 2001 in combinato disposto con l'ARTICOLO 2  
COMMA 4 DEL DM 8 GIUGNO 2015 N. 88~~

- A) Prestazioni di lavoro per finalità sociali e socio-sanitarie nei confronti di persone alcol dipendenti e tossicodipendenti, diversamente abili, malati, anziani, minori, stranieri;
- B) Prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali, di tutela del patrimonio ambientale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione e incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo, e di custodia di musei, gallerie o pinacoteche;
- C) Prestazioni di lavoro in opere di tutela della flora e della fauna, con particolare riguardo alle aree protette e di prevenzione del randagismo degli animali;

D) Prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale e archivistico, inclusa la custodia di biblioteche, musei, gallerie e pinacoteche;

E) Prestazione di lavoro nella manutenzione e nel decoro di ospedali e case di cura o di beni del demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze Armate o dalle Forze di Polizia;

F) Altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del soggetto;



**COMUNE DI BELLIZZI**  
Provincia di Salerno  
C.A.P. 84092 – Codice Fiscale e Partita IVA 02615970650  
Tel. 0828/358011 – Fax 0828/355849


Verbale della Deliberazione di Giunta Comunale

N. 103 del quattordici ottobre duemilaventi

Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Domenico VOLPE, Sindaco



IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Annalisa CONSOLI

---

Originale in carta semplice per uso amministrativo. Come dagli atti d'Ufficio, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Comunale in data 15/10/2020 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi fino al 30/10/2020

Dalla Residenza Municipale, addì 15/10/2020



IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Annalisa CONSOLI

---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente delibera è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. n. 267/2000 recante il T.U.E.L

Dalla Residenza Municipale, addì 15/10/2020



IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Annalisa CONSOLI